


OPUSCOLO INFORMATIVO



OPUSCOLO INFORMATIVO AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. (di seguito anche la "Società" o la "SGR")

redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari") e del Regolamento Congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

contenente:

1 Informazioni sulla SGR e sui servizi prestati	3
2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela	9
3 Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi	15
4 Informazioni sui costi e sugli oneri	35
5 Informazioni riguardanti la classificazione della clientela	43
6 Informazioni sulla politica in materia di conflitti d'interessi - Gruppo Azimut	49
7 Elenco degli strumenti, prodotti e servizi oggetto dell'attività di consulenza/commercializzazione	59
8 Remunerazioni - Disciplina sugli incentivi	63
9 Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti	69
10 Best Execution: Strategia di Trasmissione degli Ordini	73
11 Informazioni sulla strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti	83
<hr/>	
• Informativa Privacy	85
• Informativa di cui al Decreto Legislativo 231/07 come modificato dal Decreto Legislativo 90/17	91

1

INFORMAZIONI SULLA SGR E SUI SERVIZI PRESTATI

PRINCIPALI INFORMAZIONI SU AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.

Denominazione sociale: Azimut Capital Management SGR S.p.A. (“la Società” ovvero “la SGR”)

Sede legale: Via Cusani 4 – 20121 Milano

Recapiti: tel. 02 88982300 – Fax 02 88985.500

Indirizzo internet: www.azimut.it

Indirizzo e-mail: info@azimut.it

La Società è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi:

- commercializzazione limitatamente alle parti di OICR (propri e di terzi) e ai servizi di investimento propri;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di portafoglio;
- gestione collettiva del risparmio.

La Società può svolgere altresì i servizi accessori di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche D. Lgs 58/98).

Recapiti dell’Autorità di Vigilanza:

Consob

Sede di Roma:

Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA

tel. 39 06 84771 (centralino)

fax 39 06 8417707

e-mail: consob@consob.it

web: <http://www.consob.it>

Sede secondaria operativa:

Via Broletto, 7 - 20121 MILANO

tel. 39 02 724201 (centralino)

fax 39 02 89010696

OFFERTA FUORI SEDE - CONSULENTI FINANZIARI

La SGR, nell'offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie dipendenze (Offerta fuori sede) di quote di OICR propri e/o di terzi e servizi di investimento propri, si avvale di consulenti finanziari – che non hanno poteri di rappresentanza della SGR stessa – iscritti in Italia nell'Albo Unico dei consulenti finanziari.

LINGUA UTILIZZATA

La documentazione di Azimut Capital Management SGR S.p.A. è redatta in italiano; la medesima lingua verrà utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la Società.

COMUNICAZIONI CON LA CLIENTELA

Nell'ambito della corrispondenza ordinaria il Cliente può comunicare con la Società utilizzando la forma scritta e i mezzi di spedizione postali e/o elettronici tutti, indirizzando le proprie comunicazioni al recapito più sopra indicato. Le comunicazioni dalla Società al Cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all'indirizzo indicato dal Cliente all'apertura del rapporto o successivamente modificato con apposita comunicazione. Le comunicazioni dalla Società al Cliente possono altresì essere eventualmente inviate con messaggistica o supporti elettronici.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob, emanato in data 29 ottobre 2007, la Società ha adottato idonee procedure finalizzate alla sollecita trattazione dei reclami ricevuti dagli investitori.

I reclami attinenti il rapporto contrattuale devono essere inviati in forma scritta, con relativa eventuale documentazione a supporto, presso la sede della Società medesima sita in Via Cusani, 4 – 20121 Milano.

Il coordinamento della trattazione dei reclami è affidato ad una unità indipendente, Servizio Controllo Interno, che inoltre gestisce un apposito registro tenuto in forma elettronica in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami pervenuti.

La Società provvede alla trattazione dei reclami comunicando al cliente quanto prima e comunque di regola entro 60 giorni dal ricevimento, l'esito degli accertamenti effettuati.

Detta comunicazione viene inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo che il Cliente avrà provveduto ad indicare, oppure, in mancanza, presso i recapiti in possesso della Società.

A seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-bis e 5-ter, del d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179, il Cliente ha la facoltà di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Il ricorso all'ACF potrà essere inoltrato esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, nelle modalità rese note sul sito internet dell'Arbitro (www.acf.consob.it) e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla SGR ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. In particolare, il ricorso sarà proponibile se:

- a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso non è pendente - anche su iniziativa della SGR a cui il Cliente ha aderito - altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e,
- b) sia stato preventivamente presentato alla SGR reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la SGR abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.

Tale diritto non può formare oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Restano invece escluse dalla competenza dell'ACF:

- a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila;
- b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
- c) i danni che non hanno natura patrimoniale.

RENDICONTAZIONE

La Società fornisce al Cliente i rendiconti dell'attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le modalità e la periodicità della rendicontazione sono esplicitate nell'ambito dei singoli contratti per la prestazione dei servizi svolti dalla Società.

SERVIZI PRESTATI DALLA SOCIETÀ

La SGR è iscritta al n. 36 Sezione Gestori di OICVM e al n. 75 Sezione Gestori di FIA dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto presso la Banca d'Italia (*) ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi che la Società è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

A) COMMERCIALIZZAZIONE

consiste nell'offerta agli investitori di parti di OICR propri e/o di terzi, nonché di servizi di investimento propri, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi;

B) RICEZIONE E TRASMISSIONI DI ORDINI

consiste nell'attività svolta dalla Società che, a seguito di un ordine impartito dal Cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi;

C) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Società, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente;

D) GESTIONE DI PORTAFOGLIO

consiste nella gestione - su base individuale e discrezionale - di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari;

E) GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

consiste nella promozione (comprensiva dell'attività di commercializzazione), istituzione e gestione dei fondi comuni di investimento armonizzati e fondi di investimento alternativi, l'attività di istituzione e gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi pensione complementari.

(*) La Banca d'Italia ha sede legale in Roma, Via Nazionale 91 – CAP 00184 – Tel. 06 47921 – www.bancaditalia.it

2

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Società fornisce ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio, le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, ai sensi del Regolamento Intermediari.

A) MISURE GENERALI ADOTTATE DALLA SOCIETÀ PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni di ordini, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti della Società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

B) DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

• SERVIZIO RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI A FRONTE DI CONTI E DEPOSITI APERTI PRESSO BANCHE TERZE

La Società nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni di ordini provvede ad immettere gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di ciascun Cliente su appositi conti intestati al Cliente medesimo e aperti presso:

- 1) Banco BPM S.p.A. (in forma abbreviata Banco BPM) - con sede legale in Milano, iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 8065;
- 2) UBS EUROPE SE, Succursale Italia (in forma abbreviata UBS) - con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 3, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5315.

Ad entrambi i suddetti istituti di credito è riconosciuta la facoltà di sub-deposito.

La Società è autorizzata, in virtù dell'incarico ricevuto dal Cliente, ad operare sui predetti conti correnti e sui collegati depositi titoli nei limiti e secondo le modalità derivanti dall'esecuzione del predetto incarico.

- **CONTO DEPOSITO APERTO PRESSO AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.**

La Società nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni di ordini ovvero nel caso di commercializzazione di strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo Azimut, è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari e le somme presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. I soggetti presso i quali sono attualmente subdepositati gli strumenti finanziari e le somme di denaro in via ordinaria sono:

- 1) Banco BPM S.p.A. (in forma abbreviata Banco BPM) - con sede legale in Milano, iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 8065;
- 2) UBS EUROPE SE, Succursale Italia (in forma abbreviata UBS) - con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 3, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5315;
- 3) Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Parma (7744) - con sede legale in Torino, Piazza S. Carlo 156, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia numero 5361.

Più in dettaglio la Società detiene gli strumenti finanziari del Cliente in un "conto terzi" presso i suddetti istituti bancari unitamente al patrimonio di altri clienti (i.e. "conto omnibus"). La Società ha adottato apposite procedure per l'istituzione e la conservazione di evidenze contabili degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale subdepositario, al fine di evitare la commistione degli strumenti finanziari con quelli degli altri clienti. La Società provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conti emessi dall'istituto bancario interessato, nonché alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, e con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali altri sub-depositari.

La Società rende noto al Cliente l'ampliamento dei soggetti subdepositari con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

La Società è altresì autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora gli strumenti finanziari di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la Società è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.

Relativamente agli strumenti finanziari subdepositati la Società rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente. I beni conferiti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi.

C) SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Nel servizio di gestione collettiva del risparmio la salvaguardia del patrimonio dei fondi comuni di investimento armonizzati e dai fondi di investimento alternativi è affidata dalla disciplina vigente alla "Banca Depositaria". La Banca Depositaria dei fondi comuni di investimento armonizzati, dei Fondi di investimento alternativo e del fondo pensione aperto di AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. è BNP Paribas Securities Services SCA con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 385/93.

L'indirizzo del sito internet è: www.bancobpmspa.it.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede della Succursale di Milano della Banca Depositaria. Presso la predetta Sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi nonché sono espletate le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi.

D) SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nel servizio di gestione individuale di portafogli di investimento la SGR è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari e le somme presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.

I soggetti presso i quali possono essere attualmente subdepositati strumenti finanziari e somme di denaro in via ordinaria sono le seguenti controparti bancarie tra le quali il Cliente può esprimere la propria preferenza:

- 1) Banco BPM S.p.A. (in forma abbreviata Banco BPM) - con sede legale in Milano, iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 8065;

- 2) UBS EUROPE SE, Succursale Italia (in forma abbreviata UBS) - con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 3, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5315;
- 3) BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo (in forma abbreviata BNP) con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-2085 Lussemburgo.

Più in dettaglio la SGR detiene gli strumenti finanziari del Cliente in un "conto terzi" presso la banca individuata dal Cliente unitamente al patrimonio di altri clienti (i.e. "conto omnibus"). La SGR ha adottato apposite procedure per l'istituzione e la conservazione di evidenze contabili degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale sub-depositario, al fine di evitare la commistione degli strumenti finanziari con quelli degli altri clienti. La SGR provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conti emessi dalla banca incaricata, nonché alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, e con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali altri sub-depositari.

La SGR rende noto al Cliente l'ampliamento dei soggetti subdepositari con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. La SGR è altresì autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora gli strumenti finanziari di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la SGR è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.

Relativamente agli strumenti finanziari subdepositati la SGR rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente. I beni conferiti in gestione costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse degli stessi.

Qualora il Cliente abbia fornito indicazioni in tal senso, la SGR provvederà a svolgere il servizio di gestione del patrimonio sul conto corrente e sul deposito titoli intestati al Cliente medesimo e aperti presso altro depositario abilitato.

SISTEMI DI INDENNIZZO E DI GARANZIA

La Società aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha la personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

3

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI

INFORMAZIONI GENERALI

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato/appropriato per l'investitore, in relazione alle informazioni fornite con riguardo alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La Società fornisce di seguito al Cliente le informazioni relative alla natura e ai rischi connessi agli strumenti finanziari offerti alla propria clientela suddivisi per categoria. Inoltre vengono altresì indicati gli altri fattori, fonte di rischio generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e può essere suscettibile di modifiche.

PARTE «A» INFORMAZIONI SULLA NATURA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Società sono i seguenti:

A) TITOLI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti

nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.

L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato.

Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

B) I DIRITTI DI OPZIONE

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

C) I TITOLI DI DEBITO

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato.

I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

D) ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti minimi di armonizzazione consente, infatti, alla Società di Gestione del Risparmio (SGR) o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione Europea rispettivamente le quote dei propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento definiti per la prima volta dal provvedimento di Banca d'Italia 20 settembre 1999, la cui disciplina è confluita nel provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015.

I fondi in commento sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati.

(i) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle SGR. La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalla clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

(ii) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni di investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro.

(iii) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

(iv) Fondi di investimento alternativi

Tali fondi possono realizzare gli investimenti in deroga ai divieti e alle limitazioni relativi al contenimento ed alla concentrazione dei rischi, nonché alle altre regole prudenziali stabilite dalle autorità di vigilanza per i fondi ordinari. Sono pertanto caratterizzati da un'elevata flessibilità potendo utilizzare sofisticate tecniche di investimento.

E) GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato. La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche “pay – off”. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. “over the counter (OTC)”.

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali strumenti finanziari derivati.

(i) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L’acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest’ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.

Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i **CONTRATTI FORWARD** ed i **CONTRATTI FUTURES**.

- **CONTRATTI FORWARD**

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati.

- **CONTRATTI FUTURE**

Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

(ii) Gli swap

La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

(iii) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

F) I PRODOTTI ASSICURATIVI FINANZIARI

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked nonché i contratti di capitalizzazione.

(i) Polizze unit linked

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked - di cui sotto - anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

- (I) *pure*: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del Fondo Interno;
- (II) *garantite*: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse

(ii) Polizze index linked

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato al valore di un parametro di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

(iii) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

G) LE GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce alla SGR l'incarico di gestire il proprio patrimonio secondo la linea di gestione dallo stesso scelta tra quelle offerte oppure, nel caso di gestioni altamente personalizzate, secondo le specifiche caratteristiche della gestione definite con la SGR.

Nell'espletamento del proprio incarico la SGR può compiere per conto del Cliente, e ad esclusivo rischio di quest'ultimo, ogni tipo di operazione con la più ampia discrezionalità nel rispetto, comunque, dei limiti previsti nel contratto stipulato con il Cliente.

Il servizio di gestione non comporta per la SGR obbligazioni di risultato e non è prevista alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato dal Cliente in gestione e ciò indipendentemente dal parametro oggettivo di riferimento (benchmark) eventualmente concordato, che costituisce unicamente uno strumento utile per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente. La SGR non offre gestioni accompagnate da una garanzia del capitale.

La SGR determina per ogni Linea di Gestione o, in caso di gestioni altamente personalizzate, per ogni gestione concordata con il Cliente un grado di rischio che considera l'asset allocation e le tipologie di strumenti finanziari in cui investire.

La SGR potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, purché rientranti nella linea sottoscritta. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misura per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE.

Con il bail-in (letteralmente salvataggio interno) il capitale dell'intermediario in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la seguente gerarchia:

- 1) azioni e strumenti assimilati al capitale (azioni di risparmio e obbligazioni convertibili),
- 2) titoli subordinati senza garanzia,
- 3) crediti non garantiti (es. obbligazioni bancarie non garantite),
- 4) depositi superiori a € 100.000 delle persone fisiche e delle piccole medie imprese (per la parte eccedente le 100.000 €). Fino al 31/12/2018 i depositi superiori a 100.000 € delle imprese e quelli interbancari – ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori a 100.000 euro – contribuiscono alla

risoluzione dell'intermediario in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019 viceversa, essi contribuiscono solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che la Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggetti a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all'art. 49, commi 1 e 2 del d. lgs 180/2015. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati.

La SGR provvederà a comunicare ai Clienti, attraverso la rendicontazione periodica, l'eventuale investimento in titoli assoggettati a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in.

PARTE «B» INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Società fornisce di seguito al Cliente le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari offerti alla propria clientela suddivisi per categoria. Alcuni dei seguenti fattori di rischio sono generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali;
- 5) la rischiosità degli strumenti finanziari derivati

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (ed in particolare azioni) e **titoli di debito** (tra cui obbligazioni e i certificati di deposito), descritti in precedenza.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di

rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti.

Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

a) Fondi comuni di investimento e SICAV

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV.

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (già sopra evidenziati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

b) Fondi di Investimento Alternativi (cd. FIA)

L'attività dei gestori dei FIA è caratterizzata dalla complessità degli strumenti utilizzabili. Proprio in virtù delle loro caratteristiche i FIA sono soggetti - oltre ai rischi già declinati per i fondi ordinari - ad alcuni rischi specifici tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo : effetto leva, vendita allo scoperto, rischio di valutazione, scarsa liquidabilità dell'investimento, concentrazione degli investimenti e difficoltà di valorizzazione.

1.6) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:

- nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo interno cui è legato il valore della polizza che a loro volta risentono dei rischi connessi con gli strumenti finanziarie in cui sono investite le attività del fondo interno;
- nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.

2. LA LIQUIDITÀ

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque

comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. LA DIVISA

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

4.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali

mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

5.1. FUTURES

5.1.1 L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.

L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

5.1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

5.2. OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

5.2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

5.2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

5.3. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già sopra illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

5.3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

5.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

5.3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

5.4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAPS

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.4.1 I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

I prodotti complessi sono prodotti finanziari sofisticati, caratterizzati da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori al dettaglio (cd. *retail*) la piena comprensione dei relativi rischi, costi e potenziali rendimenti o perdite connessi.

Nell'ambito della Comunicazione n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014, la Consob ha elencato alcune tipologie di prodotti ritenuti complessi:

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- iii. prodotti finanziari *credit linked*;
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da *d*) a *j*) del TUF non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente; (Prodotti della cd. "lista *Black*")

- vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- vii. prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- viii. obbligazioni perpetue;
- ix. OICR c.d. alternative;
- x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.
(Prodotti della cd. "lista Gray")

In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia sopra citata, Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha provveduto ad adottare una policy interna che individua i presidi atti a monitorare nel tempo il perimetro dell'offerta di prodotti finanziari alla clientela *retail* in funzione dei servizi di investimento prestati e delle modalità di erogazione degli stessi, gestendo in maniera "attiva" la sua evoluzione.

La prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della SGR mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti/strumenti inseriti nei portafogli in quanto le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, dalla stessa SGR che è dotata di competenze specifiche ed è chiamata ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto. Tale mitigazione non è ovviamente prevista nell'ipotesi di "disposizioni specifiche" da parte del cliente. Per i medesimi motivi, anche la prestazione del servizio di consulenza altamente qualificata mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti/strumenti raccomandati. Le scelte di investimento/raccomandazioni effettuate dalla SGR in alcune tipologie di prodotti finanziari complessi possono realizzare gli interessi della clientela che viene tutelata dalla stessa SGR che ne acquisisce, in fase di studio prima dell'investimento (cd. *due diligence*), ogni informazione utile a valutarne le principali caratteristiche e relativi rischi.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

La documentazione contrattuale consegnata in occasione dell'attività di consulenza o di commercializzazione fornisce altresì specifiche informazioni sui singoli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

4

INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

La Società fornisce ai Clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi ed oneri sui servizi prestati tramite l'apposita documentazione contrattuale messa a disposizione del Cliente e rilasciabile su semplice richiesta.

La documentazione contrattuale è altresì resa disponibile al seguente indirizzo internet www.azimut.it

Di seguito sono riepilogati i costi e gli oneri addebitati a fronte dei principali servizi offerti dalla SGR:

“SERVIZIO MODEL ADVISORY EXPERIENCE MAX FUND”

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento	Nessuna spesa prevista
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento	Commissioni massime di advisor annue sull'ammontare complessivo del portafoglio “sotto consulenza”: 1,00% (più oneri fiscali, laddove previsti). Pertanto nel caso in cui il suo portafoglio fosse pari a 100.000 euro le commissioni massime annue sarebbero pari a 1.000 euro (più oneri fiscali, laddove previsti).
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento	Commissioni massime di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta: - Parti di OICR quotati, Exchange Traded Funds (ETF): 0,50% - Exchange Trade Notes (ETN): 0,50% - Exchange Traded Commodities (ETC): 0,50% Importo minimo per ogni transazione pari a € 10,00 - estero € 35,00. Pertanto nel caso in cui il suo investimento fosse di 10.000 euro in un fondo quotato, il costo massimo di negoziazione sarebbe pari a 50 euro (più oneri fiscali, laddove previsti). Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci: - Spese su ordini disposti e non eseguiti: € 2,50 cad. - Nota informativa: € 2,50 Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.
Spese per servizi accessori	Tra i costi del servizio rientrano anche i costi del servizio accessorio di custodia e amministrazione: - Costi di custodia ed amministrazione: € 15 a trimestre - Spese di rendicontazione: € 10,00 annui - Bonifici in uscita: € 1,50 cad.
Costi accessori	Nessuna commissione di performance prevista

“SERVIZIO MODEL ADVISORY EXPERIENCE MAX”

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Commissioni massime di advisor annue sull'ammontare complessivo del portafoglio "sotto consulenza":

- **1,50% fino a 2 milioni di euro** (più oneri fiscali laddove previsti)*
- **1,25% da 2 a 5 milioni di euro** (più oneri fiscali laddove previsti)*
- **1,00% oltre 5 milioni di euro** (più oneri fiscali laddove previsti)*

Pertanto nel caso in cui il suo portafoglio fosse pari a 500.000 euro le commissioni massime annue sarebbero pari a 7.500 euro (più oneri fiscali laddove previsti).

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Commissioni massime di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta:

- **Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari italiani: 0,30%**
- **Titoli obbligazionari esteri: 0,40%**
- **Titoli azionari italiani: 0,60%**
- **Titoli azionari quotati in Borse estere: 0,70%***
- **O.I.C.V.M. € 20,00 fissi**

* Restano in aggiunta a carico del Cliente le commissioni addebitate da brokers esterni (più oneri fiscali laddove previsti).

Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci:

- **Spese su ordini disposti e non eseguiti: € 2,50 cad.**
- **Nota informativa: € 2,50**

Pertanto nel caso in cui il suo investimento fosse di 10.000 euro su un titolo azionario italiano il costo massimo di negoziazione sarebbe pari a 60 euro (più oneri fiscali laddove previsti).

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.

Spese per servizi accessori

Tra i costi del servizio rientrano anche i costi associati al servizio di custodia e amministrazione:

- **Diritti di custodia ed amministrazione: € 15 a trimestre**
- **Spese di rendicontazione: € 10,00 annui**
- **Bonifici in uscita: € 1,50 cad.**

In caso di abbinamento del presente servizio ad un rapporto bancario **individuale**, per i costi di quest'ultimo si rimanda a quanto previsto dalla Banca incaricata scelta nella propria documentazione contrattuale

Costi accessori

Nessuna commissione di performance prevista

**Servizio di Ricezione e Trasmissione di ordini
(su conto individuale presso Banco BPM)**

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spese corrente per la prestazione del servizio di investimento prevista

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Commissioni massime per compravendita di strumenti finanziari trattati in mercati regolamentati, comprensive anche dei costi applicati dai soggetti negozianti ai fini dell'esecuzione degli ordini:

- **Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari: 0,50% (minimo € 6,00 Obbligazioni - € 8,00 titoli di Stato)**
- **Titoli azionari, parti di OICR indicizzati quotati e diritti di opzione: 0,70% (minimo € 10,00 Italia - € 35,00 estero)**
- **Operazioni pronto contro termine: € 10,00 per singola operazione**

Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci:

- **Spese su ordini disposti e non eseguiti: € 2,50 cad.**
- **Nota informativa: € 2,50**

Pertanto nel caso in cui il suo investimento fosse di 10.000 euro su un titolo azionario italiano il costo massimo di negoziazione sarebbe pari a 70 euro (più oneri fiscali laddove previsti).

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.

Spese per servizi accessori

In caso di abbinamento del presente servizio ad un rapporto bancario **individuale**, per i costi di quest'ultimo si rimanda a quanto previsto dalla Banca incaricata scelta nella propria documentazione contrattuale.

Costi accessori

Nessuna commissione di performance prevista

**Servizio di Ricezione e Trasmissione di ordini
(su conto omnibus presso Banco BPM)**

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa corrente per la prestazione del servizio di investimento prevista

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Commissioni massime per compravendita di strumenti finanziari trattati in mercati regolamentati, comprensive anche dei costi applicati dai soggetti negozianti ai fini dell'esecuzione degli ordini:

- **Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari: 0,50% (minimo € 10,00)**
- **Titoli azionari: 0,70% quotati e diritti di opzione (minimo € 3,00 Italia - € 15,00 estero)**

Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci:

- **Spese su ordini disposti e non eseguiti: € 2,50 cad.**
- **Nota informativa: € 2,50 cad.**

Pertanto nel caso in cui il suo investimento fosse di 10.000 euro su un titolo azionario italiano il costo massimo di negoziazione sarebbe pari a 70 euro (più oneri fiscali laddove previsti).

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.

Spese per servizi accessori

Tra i costi del servizio rientrano anche i costi associati al servizio di custodia e amministrazione:

- **spese di rendicontazione: € 10,00 annui**
- **bonifici in uscita: € 1,50 cad.**
- **emissione assegni circolari: € 5,00 cad.**

Costi accessori

Nessuna commissione di performance prevista

**Servizio di Ricezione e Trasmissione di ordini
(su conto individuale presso UBS Europe)**

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spese corrente per la prestazione del servizio di investimento prevista

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Commissioni massime di negoziazione degli ordini sono distinte per tipologia di strumento oggetto della proposta, comprensive anche dei costi applicati dai soggetti negoziatori ai fini dell'esecuzione degli ordini:

- **Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari italiani: 0,30%**
- **Titoli obbligazionari esteri: 0,40%**
- **Titoli azionari italiani: 0,60%**
- **Titoli azionari quotati in Borse estere: 0,70% ***
- **O.I.C.V.M. € 20,00 fissi**

* Restano in aggiunta a carico del Cliente le commissioni addebitate da brokers esterni (più oneri fiscali laddove previsti).

Rientrano tra i costi del servizio anche le seguenti ulteriori voci:

- **Spese su ordini disposti e non eseguiti: € 2,50 cad.**
- **Nota informativa: € 2,50**

Pertanto nel caso in cui il suo investimento fosse di 10.000 euro su un titolo azionario italiano il costo massimo di negoziazione sarebbe pari a 60 euro (più oneri fiscali laddove previsti).

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.

Spese per servizi accessori

In caso di servizio abbinato ad un rapporto bancario **individuale**, per i costi di quest'ultimo si rimanda a quanto previsto dalla Banca incaricata scelta nella propria documentazione contrattuale

Costi accessori

Nessuna commissione di performance prevista

Gestione di Portafoglio - Mandato in ETF

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Le commissioni di gestione massime, calcolate sul valore medio del patrimonio su base annua, sono le seguenti:

Linee di investimento	Commissione di gestione annua (più IVA laddove prevista)	Linee di investimento	Commissione di gestione annua (più IVA laddove prevista)
TOTAL RETURN		A BENCHMARK	
ETF Tattica Conservativa	1,5%	ETF Strategia Conservativa	1,5%
ETF Tattica Equilibrata	1,5%	ETF Strategia Equilibrata	1,5%
ETF Tattica Accrescitiva	1,5%	ETF Strategia Accrescitiva	1,5%

- La commissione massima di gestione su base annua è pari a 2,20% per gli OICR di Gruppo e al 2,50% per gli OICR di case terze.

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Rientrano tra i costi del servizio le seguenti voci:

- **Eventuale copia di documento e comunicazione: € 10 più IVA**
- **Eventuale comunicazione operazioni eseguite: € 10 più IVA**
- **Spese per i prelievi: € 6 più IVA**
- **Richiesta per disposizione di bonifico: € 3**

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate

Spese per servizi accessori

- **Costo operativo** per la gestione della liquidità, per la custodia dei valori e per le spese di rendicontazione obbligatoria: 0,007% (con un minimo di € 7,00 ed un massimo di € 30,00)
- Eventuali **spese per l'esecuzione di specifiche istruzioni impartite dal cliente**

Costi accessori

Commissioni di performance: 10% sull'utile generato nel corso di ciascun anno solare al netto di eventuali utili conseguiti sugli OICR del gruppo

Gestione di Portafoglio - Mandato Multilinea

Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento

Nessuna spesa prevista

Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento

Le commissioni massime fisse di gestione, calcolate sul valore medio del patrimonio, sono le seguenti:

Linee di investimento	Commissione di gestione annua
MELTEMI	
Linea Meltemi Conservativa	1,0%
Linea Meltemi Equilibrata	1,3%
Linea Meltemi Accrescitiva	1,5%
MISTRAL	
Linea Mistral Conservativa	1,0%
Linea Mistral Equilibrata	1,3%
Linea Mistral Accrescitiva	1,5%
NEW TOTAL RETURN	
Linea 1	1,0%
Linea 2	1,3%
Linea 3	1,5%
SMART	
Linea Smart 0	1,0%
Linea Smart 30	1,3%
BUSSOLA	
Linea Stabilità	1,0%
Linea Equilibrio	1,3%
Linea Dinamica	1,5%

Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento

Rientrano tra i costi del servizio le seguenti voci:

- **Eventuale copia di documento e comunicazione: € 10 più IVA**
- **Eventuale comunicazione operazioni eseguite: € 10 più IVA**
- **Spese per i prelievi: € 6 più IVA**
- **Richiesta per disposizione di bonifico: € 3**

Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali imposte, tasse, bolli e altre spese documentate.

Spese per servizi accessori

- **Costo operativo** per la gestione della liquidità, per la custodia dei valori e per le spese di rendicontazione obbligatoria: 0,007%
- In caso di servizio abbinato al **conto individuale**, si rimanda a quanto previsto dalla Banca incaricata scelta nella propria documentazione contrattuale

Costi accessori

Commissioni di performance: 10% sull'utile generato nel corso di ciascun anno solare al netto di eventuali utili conseguiti sugli OICR del Gruppo

5

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INTRODUZIONE

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio e attività di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla Società e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa comunitaria in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito “MiFID”), recepita dall’ordinamento italiano tramite, tra l’altro, il Regolamento Intermediari emanato da Consob con delibera n°. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, prevede tre distinte categorie di clientela a cui corrispondono livelli di tutela differenti:

- controparti qualificate;
- clienti professionali (di diritto o su richiesta);
- clienti al dettaglio.

In ottemperanza a tali disposizioni, la SGR (di seguito la Società) ha adottato il seguente sistema di classificazione della clientela.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Controparti qualificate

L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di ricezione/trasmissione di ordini.

Per gli altri servizi di investimento, tali clienti saranno considerati come professionali.

Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso. Sono classificate come controparti qualificate:

- 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti

negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- 2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- 3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- 4) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Clientela professionale (di diritto o su richiesta)

I clienti professionali sono coloro che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi di un livello di protezione intermedio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dell'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che chiedono di essere considerati clienti professionali, in relazioni ai quali la Società è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

I Clienti professionali di diritto sono:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - l) agenti di cambio.
- le imprese di grandi dimensioni che rispettano a livello di singola società almeno due dei seguenti criteri dimensionali: totale di bilancio pari a 20 ml EUR, fatturato netto pari a 40 ml EUR, fondi propri pari a 2 ml EUR;
 - i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Clientela al dettaglio

I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato. Di conseguenza tale categoria ricomprende tutti i soggetti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate.

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

Al cliente viene comunicata la classificazione attribuitagli nell'ambito del contratto di consulenza/commercializzazione ovvero tramite apposita comunicazione scritta.

RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

È facoltà del cliente richiedere la variazione della classificazione attribuitagli per la generalità dei servizi, dei prodotti e operazioni prestati. Non sono pertanto accettate eventuali richieste di variazione relative a singoli servizi, operazioni, prodotti.

Le Società, nella prestazione dei servizi di investimento, devono rispettare una serie di obblighi, tra cui quelli di trasmissione ed esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. Best Execution), di valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, dell'adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento, di consegna alla clientela della propria policy in materia di conflitti d'interesse.

Tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

- rispetto alle controparti qualificate, non applicabili;
- rispetto ai clienti professionali, parzialmente applicabili (ad es. la verifica sull'adeguatezza delle operazioni tiene conto solo di alcune informazioni ed è pertanto parziale e riconducibile alla definizione di appropriatezza, non è obbligatoria la consegna della policy in materia di conflitti d'interesse);
- rispetto ai clienti al dettaglio, applicate integralmente.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione sia a quelle di maggiore protezione è rimessa alla valutazione discrezionale delle Società.

La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

- al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- al consenso della Società.

Da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Il cliente al dettaglio può richiedere per iscritto di essere trattato come cliente professionale su richiesta e prende atto che tale passaggio comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa.

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte delle Società della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso è in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Le Società comunicano per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni.

Il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalle Società delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nei mercati di riferimento con una frequenza media di 40 operazioni nei precedenti 12 mesi;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, supera € 500.000;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Nel caso di valutazione positiva, la Società tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata informazione al cliente stesso.

Se la Società ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di modificare la classificazione.

Da cliente professionale a controparte qualificata

Il cliente classificato come professionale può richiedere per iscritto di essere trattato come controparte qualificata. Il cliente prende atto che tale passaggio comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa.

La Società comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente qualificato implica la perdita di alcune protezioni.

Il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dall'intermediario delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

Nel caso di valutazione positiva, la Società tratta come cliente qualificato il cliente inizialmente classificato come professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso.

Se la Società ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di modificare la classificazione.

Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere per iscritto di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.

Nel caso di valutazione positiva, la Società ne dà adeguata informazione al cliente stesso.

Se la Società ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di modificare la classificazione.

Da cliente professionale a cliente al dettaglio

Il cliente professionale può richiedere per iscritto un livello più elevato di protezione.

Nel caso di valutazione positiva, la Società ne dà adeguata informazione al cliente stesso.

Se la Società ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di modificare la classificazione.

ADEMPIMENTI DEL CLIENTE PROFESSIONALE

Il cliente professionale è tenuto ad informare le Società di tutte le circostanze che possono comportare una modifica della classificazione assegnatagli.

6

INFORMAZIONI SULLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI - Gruppo Azimut -

INTRODUZIONE

Le disposizioni previste dalla Legislazione Comunitaria in materia di mercati finanziari (Direttiva 2014/65/UE, di seguito anche MiFID II), recepite in Italia dal Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (TUF) e dal Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni prescrivono le disposizioni con le quali gli intermediari devono operare in materia di conflitti d'interesse. Ai sensi della citata normativa, gli intermediari, nella prestazione di attività e servizi di investimento e nella prestazione del servizio di gestione collettiva, attraverso l'istituzione e la gestione di OICVM e FIA, sono tenuti a mantenere e applicare misure organizzative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

A tal fine, gli intermediari sono tenuti a formulare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e alla organizzazione dell'impresa, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività.

In particolare, gli intermediari sono tenuti a:

- identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti nell'ambito delle attività e dei servizi prestati;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti di interesse identificati.

Inoltre, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui l'intermediario è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre società appartenenti al gruppo.

A tale riguardo, si precisa preliminarmente che il Gruppo Azimut (di seguito il "Gruppo" Azimut) si caratterizza per la sua indipendenza da gruppi bancari, assicurativi e industriali. Infatti, la capogruppo Azimut Holding S.p.A. (la "Capogruppo") è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario con capitale flottante ripartito tra investitori istituzionali italiani ed esteri (società di gestione, fondi pensione, banche), nonché tra alcune migliaia di investitori al dettaglio; inoltre l'indipendenza del Gruppo è garantita da consulenti finanziari, dirigenti, gestori, dipendenti e collaboratori, che detengono azioni appartenenti alla Capogruppo attraverso un Patto di Sindacato.

La presente sezione espone sinteticamente la politica aziendale che la Società attua per gestire i conflitti di interesse, nonché i principali conflitti e relativi presidi che, con ragionevole certezza, appaiono idonei a prevenire il rischio di ledere gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti.

Si precisa infine che nel caso in cui la clientela ne faccia esplicita richiesta scritta, la Società provvederà a consegnare copia della versione integrale della policy in materia di conflitti di interesse.

NOZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Si è in presenza di una situazione di conflitto d'interessi in tutti quei casi in cui, in relazione alle attività prestate dalla Società, esistono, o possono insorgere, circostanze tali da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti. In particolare, la Società presta i seguenti servizi:

- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- commercializzazione di quote di OICR, propri e di terzi;
- gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione e la gestione di OICVM e FIA aperti, ivi inclusi i fondi pensione.

Pertanto, la Società ha operato al fine di individuare i conflitti di interesse, esistenti e/o potenziali:

- tra la Società, i Soggetti Rilevanti⁽¹⁾, le società del Gruppo e uno o più OICR gestiti o uno o più partecipanti a tale OICR;
- tra la Società, i Soggetti Rilevanti o le società del Gruppo e uno o più clienti;
- tra i diversi OICR gestiti e relativi partecipanti;
- tra i diversi clienti della Società;
- tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale.

PRINCIPALI FATTISPECIE CHE POSSONO DARE ORIGINE AL CONFLITTO DI INTERESSE

La Società ha allo stato individuato le situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interessi che potrebbero derivare in relazione alle attività svolte e avendo altresì riguardo dell'appartenenza della SGR al Gruppo Azimut, apprestando presidi finalizzati ad evitare o attenuare la realizzazione di tali situazioni.

(1) Con il termine "Soggetti Rilevanti", si intendono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e della Capogruppo;
- i componenti dell'Alta Direzione;
- i componenti delle funzioni di Controllo;
- i gestori, intesi come i dipendenti che prestano attività di investimento in attuazione alle strategie gestionali e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti, siano essi collettivi o individuali;
- i consulenti finanziari.

- **Conflitti di interesse inerenti il servizio di gestione collettiva, gestione di portafogli e gestione del fondo pensione**

Si premette che i servizi di gestione collettiva, di gestione di portafogli e del fondo pensione vengono svolti in totale indipendenza reciproca da addetti diversi. Tuttavia, essendo entrambe le attività potenzialmente interessate da conflitti derivanti da circostanze analoghe, si è ritenuto di rappresentarne la mappatura in maniera univoca.

1. investimento del patrimonio in strumenti, di qualsivoglia natura, emessi da società appartenenti al Gruppo;
2. situazione nella quale l'investimento potrebbe derivare dal perseguimento di interessi della Capogruppo, senza che sussista un concreto interesse da parte degli OICR, del mandato di gestione o del Fondo Pensione;
3. situazione nella quale la SGR potrebbe investire in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società del medesimo Gruppo, anche estere, in assenza di un reale interesse per gli OICR, per il mandato di gestione, per il Fondo Pensione o per i clienti;
4. situazione nella quale la SGR potrebbe investire in OICR commercializzati da altre Società del Gruppo a scapito di altri OICR terzi. Il conflitto potrebbe derivare dall'interesse della SGR di generare un beneficio per il Gruppo favorendo l'investimento in OICR di altre Società del Gruppo a scapito di altri OICR terzi;
5. situazione nella quale la SGR potrebbe investire in strumenti finanziari di un emittente con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari (incluso un Terzo Esterno Rilevante) o di cui si conosce il ruolo di azionista, diretto/indiretto della Capogruppo Azimut Holding o delle Società del Gruppo. La situazione conflittuale potrebbe derivare dall'interesse che il Gruppo potrebbe avere nel sostenere l'operatività dell'emittente;
6. situazione nella quale la SGR potrebbe avvalersi di controparti la cui remunerazione non è interamente riconducibile ai servizi prestati, ovvero, è definita in maniera difforme alla disciplina dei c.d. inducement;
7. situazione nella quale la Società potrebbe ideare prodotti e/o servizi che non rispondono alle esigenze della clientela, rispondendo invece solo a logiche di profitto della SGR e/o della Capogruppo.

- **Conflitti di interesse inerenti la gestione collettiva**

1. situazione nella quale la SGR potrebbe essere indotta a inserire nei portafogli gestiti azioni o quote di OICR al fine di lucrare le commissioni o le diverse utilità che le società prodotto potrebbero retrocedere o fornire alla SGR. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, in una situazione nella quale la SGR, in virtù della retrocessione di commissioni di livello ed ammontare non omogeneo da parte delle società prodotto,

potrebbe essere indotta a privilegiare gli strumenti e prodotti finanziari con più elevata retrocessione commissionale, senza che ne derivi alcuna effettiva utilità o beneficio per il patrimonio gestito;

2. il conflitto potrebbe derivare dal favorire la commercializzazione di OICR propri rispetto ad OICR di terzi, neutralizzando i vantaggi per il cliente di accesso ad un'offerta ampia e diversificata su più controparti;
3. la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali a favorire un interesse proprio o di altre entità del Gruppo a prescindere dall'effettiva convenienza di tali scelte per l'OICR. Rientrano in tale ipotesi il conferimento deleghe di gestione del portafoglio o del rischio a società con le quali la SGR intrattiene altri rapporti di affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti).

- **Conflitti di interesse inerenti la gestione individuale**

1. situazione nella quale la SGR potrebbe essere indotta ad inserire nei portafogli gestiti azioni o quote di OICR al fine di lucrare le commissioni o le diverse utilità che le società prodotto potrebbero retrocedere o fornire alla SGR. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, in una situazione nella quale la SGR, in virtù della retrocessione di commissioni di livello ed ammontare non omogeneo da parte delle società prodotto, potrebbe essere indotta a privilegiare gli strumenti e prodotti finanziari con più elevata retrocessione commissionale, senza che ne derivi alcuna effettiva utilità o beneficio per il patrimonio gestito.

- **Conflitti di interesse inerenti il servizio di ricezione e trasmissione ordini**

1. con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione ordini è stata individuata la seguente fattispecie di conflitto di interesse:

situazione nella quale la SGR potrebbe avvalersi di controparti la cui remunerazione non è riconducibile ai servizi prestati, ovvero, è definita in maniera difforme alla disciplina dei c.d. inducement.

- **Conflitti di interessi inerenti il servizio di consulenza**

1. nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (sia consulenza di base che consulenza a pagamento) i consulenti finanziari potrebbero fornire raccomandazioni al cliente aventi ad oggetto l'effettuazione di operazioni di switch e/o disinvestimento con frequenza e/o modalità non rispondenti all'effettivo interesse del cliente, con l'intento di lucrare commissioni;
2. situazione nella quale i consulenti finanziari potrebbero fornire raccomandazioni al cliente aventi ad oggetto OICR gestiti da società con cui si intrattengono rapporti di affari;

3. situazione nella quale il consulente finanziario è al contempo gestore (dei portafogli individuali e/o di gestione collettiva) oppure membro del team di advisory;
4. situazione conflittuale potrebbe derivare da raccomandazioni aventi ad oggetto (i) strumenti finanziari emessi da Azimut Holding, (ii) OICR collegati ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società del medesimo Gruppo, anche estere, (iii) OICR commercializzati da altre Società del Gruppo, (iv) o (v) strumenti finanziari di un emittente con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari o di cui si conosce il ruolo di azionista, diretto o indiretto, della Capogruppo Azimut Holding.

- **Conflitti di interessi inerenti il servizio di commercializzazione**

- Commercializzazione di OICR sia propri che di terzi

La circostanza conflittuale potrebbe derivare dal favorire la commercializzazione di OICR propri rispetto ad OICR di terzi neutralizzando i vantaggi per il cliente di accesso ad un'offerta ampia e diversificata su più controparti.

PRESIDI

PRESIDI DI TIPO ORGANIZZATIVO

In conformità alle disposizioni normative vigenti la Società ha predisposto diverse misure organizzative volte a:

- prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento dei patrimoni gestiti dalla Società;
- garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività della SGR e alla significatività del rischio di danno agli interessi della Società e dei suoi investitori;
- assicurare la separazione funzionale e logistica di più alto livello tra le strutture organizzative, inclusa la separazione tra il relativo personale che presta il servizio di gestione collettiva da quello che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza.

Nel rimandare a quanto più in dettaglio riportato nella Policy, di seguito si riportano in sintesi i principali presidi di tipo organizzativo.

La struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse.

A tal fine la Società ha stabilito che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte e separate.

Inoltre i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

La SGR ha inoltre individuato i seguenti presidi di natura organizzativa:

- un sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto d'interesse, anche personale da parte dei Soggetti Rilevanti, assicurando che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero adeguato rispetto alle dimensioni del medesimo organo e all'operatività della Società di consiglieri non esecutivi e/o indipendenti;
- al fine di migliorare ulteriormente la separatezza delle funzioni di gestione e consulenza da quelle di distribuzione dei prodotti, la responsabilità dell'attività di investimento, dell'attività di consulenza e quella relativa alle strutture che hanno rapporti commerciali con la clientela, ricade funzionalmente su soggetti differenti;
- previsione di barriere di tipo informativo atte a prevenire e/o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti impegnati in attività potenzialmente in grado di generare conflitti di interesse;
- al fine di assicurare l'equo trattamento dei sottoscrittori dei portafogli gestiti e dei relativi partecipanti, le deliberazioni in merito a tutte le operazioni di gestione per cui sono state rilevate fattispecie di conflitto sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono forniti gli elementi necessari alla relativa valutazione;
- il Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale riceve il Registro dei conflitti di interesse, attraverso una informativa predisposta dalla Funzione Compliance;
- obbligo per i Soggetti Rilevanti della SGR di informare tempestivamente la Funzione Compliance dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti in Società che potrebbero determinare conflitti di interesse o risultare pregiudizievoli per la SGR.

PRESIDI PROCEDURALI

La Società, al fine di garantire un'adeguata gestione dei possibili conflitti di interesse, include nella Procedura misure organizzative volte a disciplinare:

- lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi dei partecipanti a un mandato di gestione, di uno o più OICR/del Fondo Pensione o di uno o più partecipanti a tali OICR o aderenti/beneficiari del Fondo Pensione o di uno o più clienti;
- la gestione dei compensi dei Soggetti Rilevanti che esercitano più attività per conto della Società;
- misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge le Attività di Gestione, i servizi o attività di investimento o servizi accessori;

- misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a Attività di Gestione, servizi e attività di investimento o servizi accessori distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Inoltre, per quanto attiene a tematiche di rilievo correlate a quanto disciplinato all'interno della presente Policy, la SGR adotta specifiche procedure per:

- **la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate:** la Società ha definito una procedura tesa a disciplinare la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato ed utilizzo di informazioni privilegiate;
- **le operazioni con parti correlate:** la Capogruppo ha identificato le parti correlate – tra le quali la Società - definendo una procedura per la deliberazione delle operazioni con le parti correlate, volta a stabilire competenze e responsabilità all'interno del processo deliberativo;
- **le operazioni personali in strumenti finanziari:** la SGR si è dotata di una policy di gestione delle operazioni personali al fine di prevenire la commissione da parte dei soggetti rilevanti ai fini della medesima policy – che operano in via diretta o indiretta per conto della Società – di operazioni a carattere personale sulla base di informazioni privilegiate o confidenziali e/o che possano confliggere con le regole di comportamento poste a carico degli stessi dalla normativa di riferimento;
- **la gestione dei reclami:** le modalità di gestione dei reclami prevedono che l'analisi degli stessi sia svolta da personale estraneo all'operatività diretta con la clientela, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- **la gestione degli incentivi,** al fine di accertare che i compensi ricevuti o pagati nell'ambito della prestazione del servizio di investimento non entrino in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli investitori/clienti.

La SGR inoltre ha adottato specifici codici interni che prevedono, tra l'altro:

- regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti ad esponenti aziendali e dipendenti;
- principi di condotta nella relazione con i Clienti.

Nell'ambito del processo di product governance la SGR, si è inoltre dotata di una specifica Policy e Procedura che disciplinano il processo di ideazione e distribuzione ai Clienti al dettaglio e ai Clienti Professionali (incluse le controparti qualificate) i propri servizi e prodotti.

Tali disposizioni consentono di tenere conto degli interessi della Clientela durante l'intero corso di vita della generalità dei prodotti finanziari (inclusi quelli Complessi) dalla fase di

ideazione a quella di post vendita - assicurando la responsabilizzazione di tutti gli organi e delle strutture aziendali a vario titolo coinvolti nelle scelte di innovazione di prodotto e di gestione del catalogo.

In tale ambito, a complemento del modello di servizio adottato, i presidi sono volti a formalizzare le regole per lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti mediante:

- la definizione dei ruoli delle varie funzioni aziendali coinvolte;
- l'adozione di un iter di sviluppo dei prodotti finanziari focalizzato sui bisogni del target market individuato;
- la definizione di metodologie di product testing e di simulazione sul comportamento dei prodotti finanziari;
- la definizione della struttura remunerativa basata su principi di coerenza e correttezza di comportamenti;
- la definizione di scambi informativi fra produttori e distributori;
- il monitoraggio post vendita;
- l'adozione di un processo di valutazione di eventuali produttori/distributori esterni al Gruppo.

I processi sono differenziati in funzione delle specifiche tipologie di prodotti e sono gestiti attraverso tavoli interfunzionali che vedono la partecipazione congiunta delle funzioni di business e di controllo.

In coerenza con le raccomandazioni contenute nella relativa Comunicazione CONSOB e negli Orientamenti dell'ESMA, la SGR ha altresì adottato specifici presidi per l'emissione e la distribuzione di prodotti finanziari complessi e illiquidi ai clienti al dettaglio.

La SGR ha inoltre adottato una specifica Policy in materia di gestione di incentivi corrisposti/percepiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva e commercializzazione di OICR nonché dei servizi di investimento (servizi di consulenza e gestione individuale del portafoglio) che descrivono le logiche volte a garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli incentivi, le scelte adottate nell'ambito della politica aziendale di gestione degli incentivi in termini di approccio metodologico e dei relativi principi di valutazione.

Per quanto riguarda gli incentivi sottoposti a condizioni di ammissibilità, è previsto un processo di valutazione per accertare che gli stessi:

- abbiano effettivamente lo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente/Investitore;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del Cliente/investitore.

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In ottemperanza alla normativa di riferimento, la Società ha previsto la predisposizione di un registro nel quale annotare, in relazione alle attività di investimento prestate o accessorie svolte dall'impresa o per suo conto, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse suscettibile di ledere gravemente uno o più clienti.

L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno semestrale, relazioni scritte sulle situazioni di conflitto di interesse.

MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo ha il compito di controllare, valutare e aggiornare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti d'interesse e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvede ad effettuare le opportune correzioni e modifiche affinché risultino sempre adeguate.

7

ELENCO DEGLI STRUMENTI, PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA/ COMMERCIALIZZAZIONE

ELENCO

SOCIETÀ PRODOTTO

Fondi comuni armonizzati di diritto italiano:

- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA
- ALETTI GESTIELLE SGR SPA
- ANIMA SGR SPA
- AMUNDI SGR SPA

SICAV / Fondi di diritto estero:

- ABERDEEN
- AMUNDI
- AZ FUND MANAGEMENT SA
- BLACKROCK
- CARMIGNAC
- DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT
- DNCA
- FIDELITY
- FRANKLIN TEMPLETON
- GAM
- HSBC
- INVESCO
- JANUS
- J.P. MORGAN
- M&G
- MORGAN STANLEY
- NORDEA
- PICTET
- PIMCO
- SCHRODERS
- VONTOBEL

Fondo Pensione: AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

Fondi di Investimento Alternativi:

- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA
- AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA

**Servizio di ricezione
e trasmissione ordini:** AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

Gestioni individuali di portafogli: AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA

8

REMUNERAZIONI DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI

INCENTIVI DI CARATTERE MONETARIO

Incentivi ricevuti dalla SGR in relazione all'offerta fuori sede tramite consulenti finanziari

PRODOTTI/SERVIZI

Informazioni di dettaglio

OICR TERZI (di gruppo e non)

Riconoscimento alla SGR delle commissioni di sottoscrizione, intermediazione (laddove presenti) e rimborso nonché di una quota parte delle commissioni di gestione fisse. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale fornita per gli OICR.

La SGR riceve le remunerazioni del servizio di commercializzazione tramite retrocessione delle commissioni applicate dalle società-prodotto in funzione dei singoli accordi intercorsi con le medesime e come sopra indicato.

Tali remunerazioni le sono riconosciute:

- in funzione della sua struttura distributiva capillare che rende accessibile – per le predette società-prodotto – la propria gamma completa di prodotti/servizi a tutta la clientela, diversamente non raggiungibile dalle società prodotto medesime focalizzate su quella che è la loro attività tipica, la gestione, e non invece sul rapporto diretto con la clientela,
- in ragione del grado di assistenza post-vendita alla clientela prestata nel continuo dalla SGR.

La SGR è disponibile a fornire ulteriori precisazioni su specifica richiesta scritta del Cliente.

Incentivi corrisposti dalla SGR ai Soggetti Distributori

Si rimanda alla disciplina delle condizioni economiche pattuite – prima della prestazione del servizio/i prescelto/i dal Cliente – nell’ambito della documentazione di offerta del prodotto/i individuato/i dal Cliente medesimo. È infatti possibile richiedere alla SGR in qualsiasi momento una copia di tale documentazione per prendere visione delle norme e delle condizioni di interesse.

La SGR riconosce ai soggetti distributori - in relazione all’attività di commercializzazione del servizio nonché di assistenza nel continuo fornito alla clientela posteriormente alla stipula del contratto - quota parte delle commissioni relative ai prodotti sotto individuati:

PRODOTTI/SERVIZI	Informazioni di dettaglio
OICR	Riconoscimento ai Soggetti Distributori delle commissioni di sottoscrizione, intermediazione (laddove presenti) e rimborso nonché di una quota parte delle commissioni di gestione fisse. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale fornita per gli OICR.
GESTIONI DI PORTAFOGLIO	Riconoscimento ai Soggetti Distributori di: <ul style="list-style-type: none"> • commissioni di SOTTOSCRIZIONE (laddove previste): 100%; • commissione di GESTIONE fissa^(*): in misura compresa tra MIN. 0,24% e MAX 0,72% del patrimonio netto della linea di gestione interessata
CONSULENZA A PAGAMENTO IN MATERIA DI INVESTIMENTI	Riconoscimento ai Soggetti Distributori di una quota parte della commissioni annua prevista dal relativo contratto in misura compresa tra MIN. 0,40% e MAX 0,65% sull’ammontare complessivo del portafoglio ^(**) .

(*) Calcolata sulla parte di patrimonio della linea rappresentata da strumenti finanziari diversi dagli OICR di Gruppo.

(**) L’importo minimo della commissione annua non potrà tuttavia essere inferiore a € 500 per il Servizio Max Fund e € 3.500 per il Servizio MAX.

La SGR potrebbe inoltre corrispondere degli incentivi a soggetti terzi (cd. introducers / altre categorie di soggetti terzi) per l’attività commerciale condotta presso la clientela. Gli incentivi saranno resi noti al cliente una volta contrattualizzati con i terzi e comunque prima della prestazione di ogni singolo servizio di investimento in accordo con le disposizioni normative.

INCENTIVI DI CARATTERE NON MONETARIO

La SGR, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, potrebbe dare e/o ricevere incentivi dalle Società Prodotto. Tali incentivi sono finalizzati a migliorare il livello del servizio prestato a favore del cliente

INCENTIVI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

La SGR non percepisce incentivi connessi alla prestazione del servizio.

Pertanto:

- a) provvederà a restituire al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi o da un soggetto che agisce per conto suo, in relazione ai servizi prestati al cliente;
- b) assicura che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per conto suo, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;
- c) informa i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

INCENTIVI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO DIVERSI DALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nel valutare i principi di ammissibilità degli incentivi, la SGR segue i criteri definiti dalla normativa di cui all'art. 52-bis Regolamento Intermediari Consob.

In particolare, la SGR non pagherà o percepirà compensi o commissioni, né fornirà o riceverà prestazioni e benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente; e
- b) qualora non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

La SGR considera fattori necessari per migliorare la qualità del servizio reso al cliente quale:

- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa oltre ai fondi della SGR un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi;
- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale.

La valutazione del servizio reso al cliente è definita in proporzione agli incentivi ricevuti, alla continuità della percezione dell'incentivo e tenuto conto dei seguenti ulteriori fattori che contribuiscono ad accrescere la qualità del servizio resa al cliente:

- a) utilizzo di strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito;
- b) utilizzo di rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

REGISTRO DEGLI INCENTIVI

La SGR conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente tramite:

- un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e
- registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dalla SGR, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

COMUNICAZIONE DEGLI INCENTIVI

La SGR prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio provvede a comunicare al cliente l'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo.

Nel caso di percezione degli incentivi in modo continuativo la SGR provvede a comunicare ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi alla SGR che presta il servizio di gestione di portafogli o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata direttamente dalla SGR mediante risorse proprie.

In relazione al citato principio normativo la SGR si farà integralmente carico degli eventuali costi della ricerca utilizzata nella prestazione del servizio di gestioni di portafogli.

9

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- 1.** deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza;
- 2.** deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- 3.** nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 4.** con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del predetto Regolamento Intermediari;

- 5.** con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- 6.** non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- 7.** deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- 8.** deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- 9.** può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- 10.** nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

- 11.** non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- 12.** non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

10

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Direttiva comunitaria 2014/65/UE in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito “MiFID II”) introduce anche per Azimut Capital Management SGR (di seguito anche la “SGR”) l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti quando conferisce gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari per conto dei propri clienti o dei portafogli individuali o collettivi affidati alla sua gestione, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine.

L’importanza relativa di tali fattori è definita tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. In nessun caso la SGR percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una sede di negoziazione o di esecuzione.

Con riferimento alle attività svolte dalla SGR, il principio della *Best Execution* è applicabile ai servizi di:

- ricezione e trasmissione ordini;
- gestione di portafogli;
- gestione collettiva del risparmio relativamente sia a OICVM sia a FIA.

La SGR non ha accesso diretto alla negoziazione e svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali è previsto l’accesso alle sedi di esecuzione tramite altri intermediari negoziatori.

La *Best Execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione.

A tale scopo, la SGR:

- adotta una strategia di trasmissione in cui identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le controparti alle quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime;
- seleziona intermediari negoziatori cui trasmettere gli ordini per conto dei clienti, dei portafogli gestiti e dei fondi gestiti che abbiano adottato una strategia di esecuzione coerente con l’ordine di importanza dei fattori di esecuzione definito dalla SGR stessa e che utilizzi criteri di selezione volti a privilegiare quelli che offrono la miglior qualità

del servizio di negoziazione in relazione al corrispettivo richiesto al fine di garantire il raggiungimento della *best execution*.

Sul sito internet www.azimut.it si rende disponibile, in una sezione dedicata alla *Best Execution*, l'elencazione aggiornata delle controparti selezionate per tipologia di strumento finanziario. Tale elencazione sarà inoltre consultabile presso la sede della Società.

La strategia adottata dalla SGR per la trasmissione degli ordini prevede una gerarchia di fattori che, al fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale attribuisce primaria importanza ai seguenti fattori di esecuzione:

PER I SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

- prezzo, costi o cosiddetto "corrispettivo totale" (per i clienti al dettaglio);
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- rapidità di regolamento;
- probabilità di regolamento;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- eventualmente, altre caratteristiche rilevanti dell'ordine.

Il fattore "corrispettivo totale" è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Per questo servizio, la SGR definisce l'importanza relativa di ciascuno dei suddetti fattori tenendo conto, principalmente, delle seguenti caratteristiche:

- caratteristiche del cliente (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale);
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ordine;
- caratteristiche delle controparti alle quali l'ordine può essere trasmesso.

Ai fini di conseguire il miglior risultato possibile, qualora vi sia più di una sede concorrente per l'esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l'ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell'impresa di investimento, in grado di eseguire tale ordine, sono prese in considerazione le commissioni proprie della SGR e i costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione viene fatta tenendo conto, inoltre, delle differenze tra i diversi tipi di strumenti finanziari.

Tipologia di strumenti	Fattori
Azioni ammesse alla negoziazione in: - mercati regolamentati; - mercati esteri order driven*, - mercati non regolamentati;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Dimensione dell'ordine 3. Rapidità e probabilità di esecuzione 4. Rapidità e probabilità di regolamento 5. Altri fattori⁽¹⁾
Ordini su Azioni con dimensioni elevate (blocchi) ETF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Rapidità e probabilità di esecuzione 3. Rapidità e probabilità di regolamento 4. Dimensione dell'ordine 5. Altri fattori
Azioni ammesse alla negoziazione in mercati non ricompresi nelle categorie sopra citate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità di esecuzione 2. Rapidità di regolamento 3. Dimensione dell'ordine 4. Corrispettivo Totale / Costo 5. Altri fattori 6. Probabilità di esecuzione e regolamento⁽²⁾
Obbligazioni negoziate in mercati organizzati da Borsa Italiana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Rapidità di esecuzione e regolamento 3. Probabilità di esecuzione e regolamento 4. Altri fattori
Obbligazioni non negoziabili nei mercati organizzati da Borsa Italiana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Dimensione dell'ordine 4. Altri fattori
Derivati quotati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione 2. Dimensione dell'ordine 3. Corrispettivo Totale / Costo 4. Rapidità e probabilità di regolamento 5. Altri fattori⁽³⁾

* *Mercato order driven*: mercato in cui gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto su medesimi strumenti vengono incrociati sulla base del miglior prezzo disponibile al momento dell'invio dell'ordine.

Tipologia di strumenti	Fattori
OTC e CFD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Dimensione dell'ordine 3. Altri fattori
Divise	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo 2. Rapidità di esecuzione e regolamento 3. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 4. Altri fattori
PCT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrispettivo Totale / Costo - Rendimento 2. Dimensione dell'ordine 3. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 4. Altri fattori

PER LA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

- prezzo / spese;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente per la sua esecuzione.

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione è stata fatta dalla SGR tenendo conto delle differenze tra i diversi tipi di strumenti finanziari e delle caratteristiche dell'ordine.

Si è ritenuto di non operare alcuna differenziazione in base agli obiettivi, alla politica d'investimento e ai rischi specifici degli OICR, in quanto considerati fattori non rilevanti se confrontati con la policy di trasmissione degli ordini adottata dalla SGR.

Per questo servizio, la SGR definisce l'importanza relativa di ciascuno dei suddetti fattori tenendo conto, principalmente, dei seguenti fattori:

- obiettivi, politica di investimento, e rischi specifici dell'OICVM / FIA, come indicati nel regolamento, nell'atto costitutivo, nel prospetto o nella documentazione promozionale dell'OCIVM / FIA;
- caratteristiche dell'ordine;

- caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto di ordine;
- caratteristiche delle controparti alle quali l'ordine può essere trasmesso.

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione viene fatta tenendo conto, inoltre, delle differenze tra i diversi tipi di strumenti finanziari.

Tipologia di strumenti	Fattori
Azioni ammesse alla negoziazione in: - mercati regolamentati; - mercati esteri order driven*, mercati non regolamentati; - ETF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione 2. Rapidità e probabilità di regolamento 3. Prezzo / Spese 4. Dimensione dell'ordine 5. Altri fattori
Ordini su Azioni con dimensioni elevate (blocchi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione 2. Rapidità e probabilità di regolamento 3. Dimensione dell'ordine 4. Prezzo / Spese 5. Altri fattori
Azioni ammesse alla negoziazione in mercati non ricompresi nelle categorie sopra citate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità di esecuzione 2. Rapidità di regolamento 3. Prezzo / Spese 4. Dimensione dell'ordine 5. Altri fattori 6. Probabilità di esecuzione e regolamento
Obbligazioni negoziate in mercati organizzati da Borsa Italiana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità di esecuzione e regolamento 2. Prezzo / Spese 3. Probabilità di esecuzione e regolamento 4. Altri fattori
Obbligazioni non negoziabili nei mercati organizzati da Borsa Italiana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 2. Prezzo / Spese 3. Dimensione dell'ordine 4. Altri fattori

* *Mercato order driven*: mercato in cui gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto su medesimi strumenti vengono incrociati sulla base del miglior prezzo disponibile al momento dell'invio dell'ordine.

Tipologia di strumenti	Fattori
Derivati quotati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità e probabilità di esecuzione 2. Dimensione dell'ordine 3. Prezzo / Spese 4. Rapidità e probabilità di regolamento 5. Altri fattori
OTC e CFD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensione dell'ordine 2. Prezzo / Spese 3. Altri fattori
Divise	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità di esecuzione e regolamento 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Prezzo / Spese 4. Altri fattori
PCT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensione dell'ordine 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Corrispettivo Totale/ Costo 4. Altri fattori

GESTIONE DEGLI ORDINI

La SGR applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto dei clienti avendo cura di non anteporre gli interessi della SGR o di alcuni altri clienti.

- Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale di portafogli, la SGR può trattare le operazioni svolte per conto del cliente in aggregazione con quelle svolte per conto di altri clienti.

A tal fine, a propria discrezione, la SGR può chiedere alle controparti di aggregare gli ordini disposti per conto dei portafogli gestiti al fine di assicurare parità di trattamento.

La SGR (i) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di gestione siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate e (ii) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.

La SGR stabilisce una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

La SGR adotta, inoltre, tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza del cliente siano prontamente e correttamente trasferiti sui conti correnti aperti dagli stessi presso le banche depositarie.

• Nel servizio di ricezione e trasmissione ordini, la SGR:

- assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della SGR in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
- informa il Cliente - laddove classificato come "cliente al dettaglio" - circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA CLIENTELA

Il Cliente, nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli e nell'ambito del servizio di RTO, può impartire istruzioni specifiche a cui la SGR è tenuta ad attenersi limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

Nel caso in cui tali istruzioni siano impartite telefonicamente, la SGR provvederà a registrare le conversazioni telefoniche.

Laddove gli ordini del Cliente siano impartiti tramite tecniche di comunicazione a distanza, la SGR provvede alla registrazione dei medesimi tramite tecniche che ne consentono l'acquisizione su supporto duraturo.

La SGR si atterrà alle istruzioni impartite dai Clienti in merito alla trasmissione di un ordine e, di conseguenza, si conformerà alla strategia di trasmissione adottata solo per quelle componenti dell'ordine non coperte dalle indicazioni ricevute in quanto le istruzioni dei clienti potrebbero impedire di adottare le misure previste nella strategia di trasmissione, limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni stesse.

MONITORAGGIO DELLA *BEST EXECUTION* NELLA TRASMISSIONE DI ORDINI

L'attività di monitoraggio consiste nella verifica del rispetto della policy di trasmissione degli ordini adottata dalla SGR e dell'efficacia della stessa nell'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Il monitoraggio sulle operazioni compiute dalle controparti viene effettuato al fine di porre rimedio a eventuali carenze mediante analisi dell'operatività con le controparti selezionate sia con riferimento allo strumento selezionato sia ai relativi limiti operativi e verifica della qualità dell'esecuzione degli ordini da parte delle controparti utilizzate sulla base dei criteri oggetto della strategia di trasmissione e di altri parametri qualitativi e quantitativi ove rilevanti.

REVISIONE DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La SGR monitora, con periodicità almeno annuale, e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da inficiare la capacità della SGR di continuare a ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile, l'adeguatezza della policy di trasmissione degli ordini adottata in modo da identificare e correggere eventuali carenze, riesaminando le misure e le strategie di trasmissione degli ordini.

L'adeguatezza viene valutata anche tramite gli elementi emersi a seguito dell'attività di monitoraggio periodico messo in atto.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

La SGR è soggetta all'obbligo di comunicare al cliente in quale sede è avvenuta l'esecuzione dell'ordine e di pubblicare periodicamente e in relazione ai disposti normativi una sintesi delle prime cinque sedi di esecuzione per ciascuna classe di strumento finanziario e per volumi di negoziazione unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione la SGR provvederà a darne informativa al Cliente al fine di ottenerne il consenso preliminare prima di procedere all'esecuzione.

11

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

La SGR adotta una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, finalizzata ad assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti. La gestione è caratterizzata da un elevato frazionamento del rischio degli OICR gestiti, conseguito in primis con la presenza di un elevato numero di titoli in portafoglio di ciascuno OICR, pertanto la SGR di norma non partecipa alle assemblee.

INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE, e della normativa italiana

Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) e la normativa italiana impongono alle società del gruppo Azimut e, in particolare, ai fini della presente informativa, quelle elencate al successivo punto 5 (queste ultime, di seguito, denominate le “Società del Gruppo”), di informare il cliente (di seguito l’“Interessato”) su tutte le modalità e finalità di trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati Personali”¹) in loro possesso, dallo stesso comunicati.

Il GDPR prevede la necessità di un consenso esplicito dell’Interessato per il trattamento di talune categorie di Dati Personali – elencati all’art. 9 dello stesso GDPR – tra cui, ad esempio, dati relativi alla salute.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Trattamento² dei Dati Personali, che vengono raccolti, anche direttamente presso gli Interessati, dalle Società del Gruppo anche tramite dipendenti e/o Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o collaboratori delle medesime, avverrà per:

- a)** finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo;

(1) Ai fini della presente informativa, per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4, numero 2, GDPR).

(2) Ai fini della presente informativa, per “Trattamento dei Dati Personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, numero 1, GDPR).

- b)** finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli Interessati (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni in adempimento di obblighi contrattuali, comunicazione di Dati Personali a compagnie assicurative);
- c)** finalità funzionali all'attività delle Società del Gruppo per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, tra le quali: attività di marketing, sviluppo di contatti per l'acquisizione di nuove relazioni, rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, miglioramento del livello dei servizi offerti, promozione di prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo (anche attraverso l'invio – anche con l'utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, e-mail, sms e fax – di materiale pubblicitario e newsletter nonché di comunicazioni telefoniche con operatore o postali; comunicazione e promozione di iniziative e attività delle società del Gruppo, realizzazione di convegni ed eventi);
- d)** finalità funzionali alla verifica della coerenza fra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti, elaborazione dei dati personali e finanziari, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate.

I Dati Personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR e dalla normativa italiana.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati Personali stessi. Le modalità di Trattamento dei Dati Personali possono prevedere l'utilizzo di sistemi informatici e di strumenti automatici idonei a collegare i Dati Personali stessi anche a Dati Personali di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta nonché l'uso di tecniche di registrazione limitate alla negoziazione di strumenti finanziari.

Per le finalità indicate al punto 1, i Dati Personali potranno essere trattati dalle Società del Gruppo nonché comunicati, in aggiunta a queste, anche:

- alle Autorità giudiziarie ed amministrative;
- alle società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- ai soggetti esercenti l'attività assicurativa, riassicurativa e/o operanti in settori collegati a dette attività quali ad es. assicuratori, agenti, subagenti, mediatori assicurativi, medici, periti, liquidatori, organismi associativi;

(3) Ai fini della presente informativa, con il termine "Titolare del Trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di dati personali (art. 4, numero 7, GDPR); con il termine "Responsabile del Trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento (art. 4, numero 8, GDPR).

- ad altre società del gruppo Azimut Titolari autonome/responsabili³ del Trattamento (anche in relazione alle informazioni di cui agli artt. 39 e seguenti del D.Lgs. 231/07 come modificato dal D.Lgs. 90/17);
- alle società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- alle società di servizi per l'esecuzione, la registrazione ed il Trattamento di Dati Personali rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi Interessati e aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni e altri titoli;
- agli enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
- alle società di recupero crediti;
- a soggetti che svolgono per conto delle società del gruppo Azimut attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni, anche periodiche;
- alle società incaricate della revisione e certificazione del bilancio delle società del gruppo Azimut;
- alle società, enti o consorzi che per conto delle società del gruppo Azimut, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto delle società stesse, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla clientela;
- ai soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle società e delle reti di telecomunicazione;
- ai soggetti che svolgono per conto delle Società del Gruppo la promozione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi;
- Ai soggetti che svolgono attività di archiviazione o conservazione della documentazione e data entry.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento o in qualità di Responsabili del Trattamento, o Incaricati⁴ all'uopo nominati.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione ai contatti infra indicati.

I Dati Personali potranno essere trasferiti all'estero verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di Trattamento e dei soggetti sopra individuati. Nel caso di trasferimento dei Dati Personali all'esterno dell'Unione europea, ciò avverrà in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

(4) Ai fini della presente informativa, con il termine "Incaricato" si intende qualsiasi "persona autorizzata al Trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile" come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

Senza il consenso dell'Interessato, le Società del Gruppo potranno dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di Dati Personali a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa italiana.

I Dati Personali non saranno diffusi.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Dati Personali in adempimento ad obblighi di legge, ai regolamenti di attuazione ed al contratto ha natura obbligatoria (finalità di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della presente informativa). Pertanto, il rifiuto dell'Interessato di fornire tali Dati Personali impedirà la conclusione o la prosecuzione del rapporto contrattuale con il medesimo ovvero con riferimento ai contratti assicurativi di gestione e liquidazione dei sinistri.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti per finalità di marketing, per sviluppare contatti per l'acquisizione di nuove relazioni contrattuali o per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato è facoltativo (finalità di cui alla lettera c) del punto 1 della presente informativa) ed il rifiuto dell'Interessato a fornirli precluderà solamente lo svolgimento delle relative attività.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti per analizzare preferenze, abitudini o interessi è facoltativo (finalità di cui alla lettera **d**) del punto 1 della presente informativa) ed il rifiuto dell'Interessato a fornirli precluderà solamente lo svolgimento delle relative attività.

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO

I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili.

I Dati Personali forniti dall'Interessato trattati per le finalità di marketing saranno conservati fin quando il cliente non revochi il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità.

Decorsi i rispettivi termini, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente, di identificare gli Interessati.

5. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Le Società del Gruppo che effettueranno, in qualità di Titolari, il Trattamento dei Dati Personali secondo le finalità e le modalità indicate nella presente informativa sono le seguenti:

- Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Via Cusani n. 4

20121 - Milano

e-mail: privacy@azimut.it

- Azimut Financial Insurance S.p.A.

Via Cusani n. 4

20121 - Milano

e-mail: privacy@azimut.it

- AZ Life dac

2nd Floor, Block E,

Iveagh Court, Harcourt Road,

Dublin 2 - Ireland

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Cusani n. 4

20121 - Milano

e-mail: privacy@azlife.ie

I dati di contatto del "Responsabile della protezione dei Dati Personali" previsto dal GDPR (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") sono disponibili sul sito www.azimut.it nella sezione Privacy a decorrere dal 25 Maggio 2018, data di in entrata in vigore del GDPR.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell'Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare l'accesso, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione ("diritto all'oblio") dei suoi Dati Personali, la limitazione al Trattamento e la portabilità dei Dati Personali; l'Interessato ha altresì il diritto all'opposizione al Trattamento dei Dati Personali e il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante.

L'Interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una comunicazione ai contatti sopra indicati.

INFORMATIVA

di cui al Decreto Legislativo 231/07 come modificato dal Decreto Legislativo 90/17

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/07 come modificato dal D.Lgs. 90/17 (di seguito "Decreto"), la SGR e le Società del Gruppo Azimut di volta in volta interessate utilizzeranno le informazioni raccolte con il presente Contratto al fine degli adempimenti connessi alla predetta normativa.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b) del Decreto. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni.

TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

PEP ESTERO

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, "che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate".

PEP NAZIONALE

Le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, “che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate”.

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE PEP ESTERO E PEP NAZIONALE

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

